

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

III. Durata del lavoro e del riposo
1. Durata del lavoro
Art. 11 Lavoro compensativo

LL

Art. 11

Articolo 11

Lavoro compensativo

Se il lavoro è sospeso per un tempo relativamente breve a cagione di disfunzioni d'esercizio, di vacanze aziendali, di ponti o di circostanze analoghe oppure se un congedo è concesso, su richiesta, a un lavoratore, il datore di lavoro può ordinare la compensazione entro un termine conveniente derogando alla durata massima della settimana lavorativa. La compensazione per singolo lavoratore non può superare, compreso il lavoro straordinario, due ore al giorno, salvo nei giorni liberi e nelle semigiornate libere.

Sono di norma considerate ore di lavoro perse che possono essere compensate secondo il presente articolo le interruzioni del lavoro per giorni interi o semigiornate, prevedibili con lungo anticipo e quindi pianificabili. Simili interruzioni sono dovute a vacanze aziendali o ponti (ad es. tra la fine settimana e i giorni festivi) e sono sempre relativamente brevi. La loro durata varia dal singolo giorno a una fino a due settimane al massimo. Le interruzioni del lavoro non prevedibili possono essere compensate secondo il presente articolo solo se sono imputabili a disfunzioni d'esercizio, dovute generalmente a motivi di forza maggiore o a fattori esterni.

Le ore di lavoro perse interessano perlopiù intere aziende o intere parti di aziende. L'articolo 11 prevede tuttavia che possono anche essere concessi congedi ai singoli lavoratori che lo richiedano.

La compensazione deve avvenire entro un termine conveniente (v. commento dell'art. 24 OLL 1).

Quest'ultimo va fissato in modo che non ne derivi un onere sproporzionato per i lavoratori. Se la compensazione è conseguita mediante un prolungamento delle ore lavorative giornaliere, tale prolungamento non può in nessun caso superare le due ore. In queste due ore è compreso anche l'eventuale lavoro straordinario. In caso di orari flessibili, il prolungamento equivale alla differenza tra il tempo di lavoro effettivo e la durata del lavoro contrattuale (la media giornaliera è calcolata sull'arco settimanale). La compensazione può avvenire anche attraverso prestazioni di lavoro supplementari in giorni feriali che altrimenti sarebbero liberi. È però sempre garantito il diritto a una semigiornata libera settimanale (v. art. 20 OLL 1).

La durata massima della settimana lavorativa fissata dalla legge (v. art. 9 LL) può essere prolungata per il periodo di compensazione convenuto. Tale prolungamento non è considerato lavoro straordinario.